



## GAS NATURALE

### Allegato all'accettazione della proposta di fornitura (pagina 1 di 2)

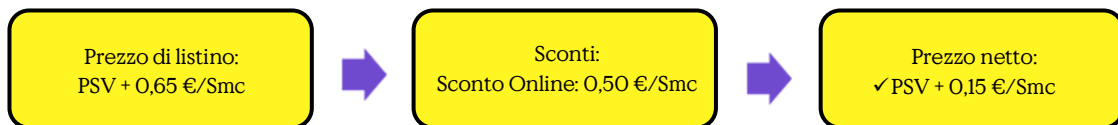
Condizioni Tecnico Economiche gas naturale valide dal 11/06/2025 al 10/07/2025

#### Prezzo Componente Gas:

L'offerta prevede l'applicazione di un prezzo variabile aggiornato mensilmente che resterà valido per 12 mesi, secondo la seguente formula:

**Prezzo Gas = PSV + Fee**, dove:

- il PSV sarà determinato dalla media aritmetica mensile dei prezzi giornalieri, come pubblicato nell'“European Gas Spot Market Report” da ICIS Heren il giorno lavorativo immediatamente precedente al giorno di somministrazione, uguale alla media aritmetica dei prezzi Bid e Ask in Eur/MWh del prezzo del gas naturale sotto il titolo “PSV Price Assessment - Day Ahead”, ad eccezione del weekend dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price Assessment - Weekend” e in caso di Bank Holiday (in London) dove il riferimento dei prezzi Bid e Ask sarà “PSV Price Assessment - Weekend”, (qualora cessi la pubblicazione dei citati parametri di riferimento, il Cliente accetta che vengano individuati dal Fornitore criteri alternativi equivalenti). Se nessun prezzo sarà pubblicato per un determinato giorno, il prezzo utilizzato sarà quello del giorno immediatamente precedente. PSV espresso in €/MWh è convertito in €/Smc sulla base di un coefficiente moltiplicativo pari a 0,0107. Il valore massimo raggiunto dall'indice PSV nel corso degli ultimi 12 mesi è stato pari a 0,5668 €/Smc con riferimento al mese di febbraio 2025;
- Il valore della Fee sarà costante e pari a:



#### Condizioni previste dall'offerta

- Componente di commercializzazione gas naturale:** si prevede l'applicazione di un corrispettivo fisso di commercializzazione valorizzato forfettariamente pari a 130,00 euro/anno per le utenze domestiche, riportato su base mensile. Inoltre, è prevista l'applicazione di un corrispettivo variabile di commercializzazione pari a 0,053 euro/Smc;
- Sconto Online:** è lo sconto che ti è garantito se non utilizzi il customer care telefonico nel periodo di fatturazione. Wekiwi ti premia se fai tutto on-line! Utilizza l'area riservata del nostro sito web per inoltrare le tue richieste e non il telefono. Se noi risparmiamo risparmi anche tu! Leggi questo articolo per conoscere come funziona lo Sconto Online: <https://www.wekiwi.it/faq/come-funzionano-gli-sconti-wekiwi/>. Lo sconto si applica ai consumi di gas naturale.
- Altri oneri/Servizi accessori:** Oltre ai prezzi di listino e agli sconti, saranno applicati gli ulteriori corrispettivi stabiliti dall'Autorità per l'Energia ed il Gas - Arera (per i servizi di trasporto, distribuzione e stoccaggio, oneri di sistema), oltre alle imposte e tasse (il dettaglio delle imposte applicate in bolletta è presente nelle FAQ del sito wekiwi.it). Si riportano nel seguito gli oneri aggiuntivi applicati discrezionalmente dal fornitore in regime di mercato libero:
  - Bonus Fedeltà:** per ogni anno di fornitura con Wekiwi viene riconosciuto un Bonus Fedeltà di importo determinato in base all'anno di fornitura, come segue:  
primo anno -> 70,00 euro  
secondo anno -> 85,00 euro  
terzo anno e successivi -> 100,00 euro  
Il Bonus Fedeltà verrà riconosciuto solamente al verificarsi delle seguenti condizioni: i) fornitura attiva al primo giorno dell'ultimo mese dell'anno di fornitura (es. 12° mese per il primo anno, 24° mese per il secondo anno, 36° mese per il terzo anno e così via) ii) non risulti alcuna fattura insoluita. Il Bonus Fedeltà verrà riconosciuto in un'unica soluzione nella fattura che contiene le competenze dell'ultimo mese dell'anno di fornitura. Per “anno di fornitura” si intende il periodo di dodici mesi decorrente dal primo giorno di fornitura.
  - Oneri per solleciti di pagamento, messa in mora e interessi di mora:** in caso di ritardato pagamento delle fatture, il Cliente sarà tenuto, senza la necessità di formale messa in mora da parte del Creditore, alla corresponsione in favore di quest'ultimo di interessi legali sugli importi delle fatture insoluite dal giorno successivo alla scadenza di ciascuna fattura e sino all'integrale soddisfo. Il Fornitore addebiterà al Cliente le spese di eventuali diffide e solleciti di pagamento inviati nella misura di 10,00 euro per ciascun invio;
  - Costi una-tantum opzionali per effettuare un cambio piano tariffario:** ai cambi piano (ovvero modifiche all'offerta / scelta di un prodotto differente) intervenuti durante la vigenza della fornitura, dietro richiesta del Cliente, sarà applicato un contributo pari a 9,90 euro solo nel caso in cui il fornitore sia d'accordo col cambio piano;
  - Costi una-tantum per la gestione di pratiche di natura tecnica (es. voltture, aumenti di potenza):** il Cliente riconoscerà al Fornitore, per ciascuna richiesta inoltrata al Distributore competente tramite il Fornitore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: aumento o diminuzione della potenza disponibile, verifica del gruppo di misura, verifica della tensione nel punto di consegna, spostamento del gruppo di misura, subentri e voltture), l'importo che allo stesso sarà addebitato secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, nonché gli oneri di gestione per un importo pari a 29,00 euro.
  - Prezzo:** Il prezzo esposto è espresso in €/Smc (Standard Metri Cubi) e riferito ad un PCS (Potere Calorifico Superiore) pari a 38,52 MJ/Smc. Il prezzo gas contrattuale sarà adeguato in base alla PCS della sua zona, attraverso questa operazione: Prezzo Gas / PCS STANDARD (38,52 MJ/Smc) X il coefficiente P che trova nella sua fattura (relativo al proprio comune).

Firma apposta digitalmente





> GAS NATURALE

Allegato all'accettazione della proposta di fornitura (pagina 2 di 2)

Condizioni Tecnico Economiche gas naturale valide dal 11/06/2025 al 10/07/2025

@ clienti@wekiwi.it  
 wekiwi.it  
 in Wekiwi Italia  
 f Wekiwi Italia

**Condizioni previste dall'offerta**

- Sarà applicato altresì il corrispettivo mercato capacità come indicato dal TIV e dall'art. 18.1 del. 555/2017/R/com e s.m.i. per il servizio a tutele gradualì e per le offerte PLACET, applicati ai consumi prelevati mensilmente.
- **Termine di validità delle condizioni:** il termine della validità delle condizioni proposte è pari a 12 mesi dalla data di attivazione. Allo scadere del periodo di validità delle condizioni economiche (o prezzi di fornitura) sarà applicato il seguente prezzo della materia prima (ferme restando le ulteriori condizioni applicate all'offerta): Prezzo lordo = PSV (punto di scambio virtuale) + 0,98 €/Smc. Saranno mantenuti gli sconti Online già in vigore. Es. Sconto online pari a 0,50 €/Smc portano ad un prezzo netto pari a: PSV + 0,48 €/Smc. Il PSV è il prezzo d'acquisto del gas sui mercati all'ingrosso. La definizione del PSV è riportata nell'art.5.1 delle condizioni generali di fornitura. I valori assunti dal PSV mese per mese sono riportati nell'area riservata del sito wekiwi.it (sezione "documenti"). Wekiwi invierà una comunicazione scritta con la descrizione degli effetti di tale variazione automatica delle condizioni economiche, con un preavviso di almeno 60 giorni rispetto alla data in cui la variazione avrà efficacia. Il Cliente potrà esercitare il proprio diritto di recesso. Nel periodo di preavviso di cui sopra il Cliente potrà richiedere anche un cambio piano tariffario senza applicazione dei costi una-tantum opzionali per effettuare un cambio piano.
- **Perfezionamento del contratto e Diritto di ripensamento:** Il contratto si perfeziona al momento del ricevimento della mail di benvenuto con allegato il plico contrattuale. Il fornitore darà seguito al contratto se non si verificano le condizioni ostative descritte negli articoli 1.1 e 1.2 delle CGF (ad es. incongruenza dati e requisiti di solvibilità). Il diritto di ripensamento potrà essere esercitato dal cliente consumatore nei 14 giorni successivi al perfezionamento del contratto scrivendo una semplice mail a [clienti@wekiwi.it](mailto:clienti@wekiwi.it) riportando i propri dati identificativi (es. Nome/Cognome e/o l'identificativo del punto di fornitura: POD nel caso dell'energia elettrica, PDR nel caso del gas naturale). Il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 giorni per il Contratto concluso nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente o di escursioni organizzate dal Fornitore con scopi o effetti promozionali. Il cliente può rinunciare espressamente al diritto di ripensamento inviando una comunicazione all'indirizzo e-mail [clienti@wekiwi.it](mailto:clienti@wekiwi.it).
- **Richiesta di Subentro:** Di seguito il link con il form da compilare solo in caso di riattivazione del contatore chiuso (che non eroga gas): <https://forms.gle/mhiEWPr77dBP8Dfc6>
- **Rateizzazione:** Il Cliente può richiedere la rateizzazione delle fatture, prima della scadenza delle stesse, inviando una mail all'indirizzo [clienti@wekiwi.it](mailto:clienti@wekiwi.it). Wekiwi si riserva di valutare la richiesta in linea con la propria policy.
- **Modalità di indicizzazione/Variazioni:** I corrispettivi sono soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni definite dall'Autorità di regolazione per Energia reti e Ambiente qualora applicabili.
- **Altri dettagli sull'offerta:** Per una stima della spesa annua personalizzata sulla base del Suo consumo effettivo può utilizzare il "Portale Offerte Luce e Gas" (<https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/>).
- Dal 1° gennaio 2021, per ricevere il bonus per disagio economico, sarà sufficiente che il cittadino/nucleo familiare presenti ogni anno la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), al fine di ottenere l'attestazione ISEE utile per le differenti prestazioni sociali agevolate. Il bonus è previsto anche per i casi di disagio fisico, cioè quando nel nucleo familiare è presente una persona in gravi condizioni di salute che richieda l'uso di apparecchiature salvavita alimentate da energia elettrica. Per maggiori informazioni visita il sito [www.arera.it](http://www.arera.it) o chiama il numero verde 800.166.654.

Incidenza percentuale media dei corrispettivi presenti in bolletta sulla spesa annua ante imposte di un cliente tipo domestico che consuma 700 smc all'anno nell'abitazione di residenza in ambito nordorientale.

|                               |        |                                                 |        |
|-------------------------------|--------|-------------------------------------------------|--------|
| Componente gas naturale       | 71,15% | Bonus                                           | -6,77% |
| Commercializzazione e vendita | 16,15% | Trasporto, gestione e oneri generali di sistema | 19,47% |

**Domande frequenti**

- Lo sconto online di wekiwi verrà accreditato dopo aver verificato se è stato contattato il servizio clienti telefonico. Pertanto, a decorrere dall'emissione della prima fattura utile e successive;
- Sul sito [wekiwi.it](http://www.wekiwi.it) è presente la sezione FAQ dove puoi trovare risposta alle più frequenti domande dei nostri Clienti sull'offerta wekiwi: <https://www.wekiwi.it/main/faq/>

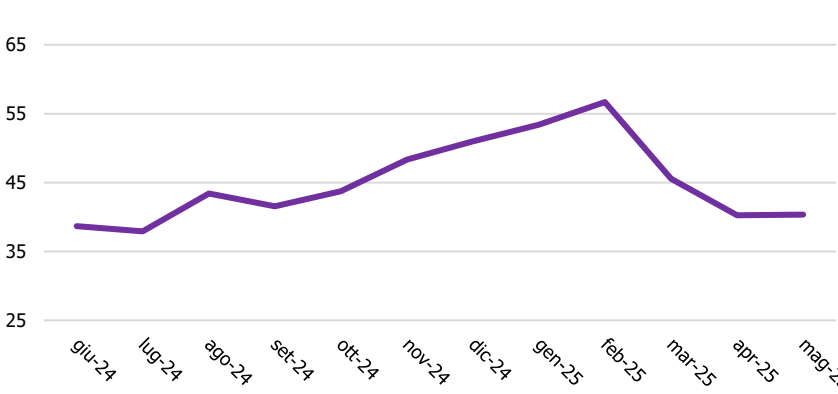
Firma apposta digitalmente



|                                                                                                                                           |                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gas prezzo variabile domestico - OFFERTA GAS VALIDA DAL 11/06/2025 AL 10/07/2025<br>Codice offerta SEPA: 002380GSVML01XX00000010047340625 |                                                                                                                                   |
| Venditore                                                                                                                                 | Wekiwi Srl<br>Tel 02 91731991<br>Viale Andrea Doria, 8 - 20124 Milano<br><a href="mailto:clienti@wekiwi.it">clienti@wekiwi.it</a> |
| Durata del contratto                                                                                                                      | Indeterminata                                                                                                                     |
| Condizioni dell'offerta                                                                                                                   | Valide per siti ad uso domestico                                                                                                  |
| Metodi e canali di pagamento                                                                                                              | SEPA/SDD                                                                                                                          |
| Frequenza di fatturazione                                                                                                                 | Mensile                                                                                                                           |
| Garanzie richieste                                                                                                                        | Nessuna garanzia richiesta                                                                                                        |

| SPESA ANNUA IN €/ANNO (ESCLUSE LE IMPOSTE)                                                        |                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Consumo annuo (\$mc)                                                                              | Spesa annua stimata dell'offerta |
| Ambito tariffario: Nord Occidentale (Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria)                            |                                  |
| 120                                                                                               | 265,02 €                         |
| 480                                                                                               | 762,53 €                         |
| 700                                                                                               | 1.060,27 €                       |
| 1400                                                                                              | 2.007,65 €                       |
| 2000                                                                                              | 2.817,38 €                       |
| 5000                                                                                              | 6.861,87 €                       |
| Ambito tariffario: Nord Orientale (Lombardia, Trentino A.A., Veneto, Friuli V.G., Emilia-Romagna) |                                  |
| 120                                                                                               | 253,49 €                         |
| 480                                                                                               | 741,78 €                         |
| 700                                                                                               | 1.034,36 €                       |
| 1400                                                                                              | 1.965,32 €                       |
| 2000                                                                                              | 2.760,94 €                       |
| 5000                                                                                              | 6.734,78 €                       |
| Ambito tariffario: Centrale (Toscana, Umbria, Marche)                                             |                                  |
| 120                                                                                               | 258,23 €                         |
| 480                                                                                               | 756,25 €                         |
| 700                                                                                               | 1.054,28 €                       |
| 1400                                                                                              | 2.002,57 €                       |
| 2000                                                                                              | 2.813,09 €                       |
| 5000                                                                                              | 6.861,51 €                       |
| Ambito tariffario: centro-sud orientale (Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata)                     |                                  |
| 120                                                                                               | 252,65 €                         |
| 480                                                                                               | 758,27 €                         |
| 700                                                                                               | 1.060,55 €                       |
| 1400                                                                                              | 2.022,36 €                       |
| 2000                                                                                              | 2.844,50 €                       |
| 5000                                                                                              | 6.951,12 €                       |
| Ambito tariffario: centro-sud occidentale (Lazio, Campania)                                       |                                  |
| 120                                                                                               | 270,80 €                         |
| 480                                                                                               | 794,90 €                         |
| 700                                                                                               | 1.107,52 €                       |
| 1400                                                                                              | 2.102,21 €                       |
| 2000                                                                                              | 2.952,63 €                       |
| 5000                                                                                              | 7.200,77 €                       |
| Ambito tariffario: meridionale (Calabria, Sicilia)                                                |                                  |
| 120                                                                                               | 280,62 €                         |
| 480                                                                                               | 827,68 €                         |
| 700                                                                                               | 1.153,14 €                       |
| 1400                                                                                              | 2.188,70 €                       |
| 2000                                                                                              | 3.074,26 €                       |
| 5000                                                                                              | 7.498,28 €                       |
| Ambito tariffario: meridionale (Sardegna)                                                         |                                  |
| 120                                                                                               | 280,62 €                         |
| 480                                                                                               | 827,68 €                         |
| 700                                                                                               | 1.153,14 €                       |
| 1400                                                                                              | 2.188,70 €                       |
| 2000                                                                                              | 3.074,26 €                       |
| 5000                                                                                              | 7.498,28 €                       |

Per informazioni sulla spesa personalizzata e su altre offerte disponibili nel mercato può consultare il Portale Offerte Luce e Gas [www.ilportaleofferte.it](http://www.ilportaleofferte.it)

| CONDIZIONI ECONOMICHE           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|--------|----|
| Prezzo materia prima gas        | Prezzo variabile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Costo per consumi               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Indice                          | PSV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Periodicità indice              | Mensile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Grafico indice (12 mesi)        |  <table border="1"><thead><tr><th>Mese</th><th>Indice</th></tr></thead><tbody><tr><td>giu-24</td><td>38</td></tr><tr><td>lug-24</td><td>37</td></tr><tr><td>ago-24</td><td>43</td></tr><tr><td>set-24</td><td>41</td></tr><tr><td>ott-24</td><td>44</td></tr><tr><td>nov-24</td><td>48</td></tr><tr><td>dic-24</td><td>50</td></tr><tr><td>gen-25</td><td>53</td></tr><tr><td>feb-25</td><td>58</td></tr><tr><td>mar-25</td><td>45</td></tr><tr><td>apr-25</td><td>40</td></tr><tr><td>mag-25</td><td>40</td></tr></tbody></table> | Mese | Indice | giu-24 | 38 | lug-24 | 37 | ago-24 | 43 | set-24 | 41 | ott-24 | 44 | nov-24 | 48 | dic-24 | 50 | gen-25 | 53 | feb-25 | 58 | mar-25 | 45 | apr-25 | 40 | mag-25 | 40 |
| Mese                            | Indice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| giu-24                          | 38                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| lug-24                          | 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| ago-24                          | 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| set-24                          | 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| ott-24                          | 44                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| nov-24                          | 48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| dic-24                          | 50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| gen-25                          | 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| feb-25                          | 58                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| mar-25                          | 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| apr-25                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| mag-25                          | 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Totale                          | PSV + 0,20 €/Smc *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Costo fisso anno                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| 130,00 €/anno *                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Altre voci di costo             | <ul style="list-style-type: none"><li>• Al Cliente verranno addebitati le componenti tariffarie del trasporto, distribuzione, misura ed ulteriori oneri di sistema per l'ambito tariffario nel quale ricade il punto di fornitura, come stabiliti dall'ARERA nel TIVG. I corrispettivi sono indicati nella tabella riepilogativa**</li><li>• Corrispettivo variabile di commercializzazione pari a 0,053 euro/Smc (già compreso nel calcolo del costo variabile totale sopraindicato).</li></ul>                                                                                                                     |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Imposte                         | <a href="https://www.wekiwi.it/main/faq/">https://www.wekiwi.it/main/faq/</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Sconti e bonus                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Sconto online pari a 0,50 €/Smc, è garantito se non utilizzi il customer care telefonico nel periodo di fatturazione.</li><li>• Bonus Fedeltà applicato nelle seguenti modalità: i) 70,00 € al primo anno di fornitura; ii) 85,00 € al secondo anno di fornitura; iii) 100,00 € al terzo e successivi anni di fornitura.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Prodotti e/o servizi aggiuntivi | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Durata condizioni e rinnovo     | L'offerta prevede un prezzo indicizzato per 12 mesi. I corrispettivi a partire dal 13° mese di fornitura saranno soggetti ad eventuali indicizzazioni/variazioni come previsto dalle Condizioni Economiche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |
| Altre caratteristiche           | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |        |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |        |    |

\*Escluse imposte e tasse

| ALTRE INFORMAZIONI                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reclami, risoluzione delle controversie e diritti del consumatore | <p><b>Art. 16 delle CGF: Richiesta informazioni - reclami - indennizzi.</b><br/>Eventuali reclami inerenti il servizio dovranno essere inviati per iscritto ai recapiti del Fornitore riportati nelle Condizioni Tecniche-Economiche, in bolletta, nel sito del Fornitore.</p> <p>Qualora il Cliente intenda proporre una domanda giudiziale nei confronti del Fornitore, l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, ovvero presso i diversi organi di risoluzione extragiudiziale delle controversie a ciò deputati, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. Wekiwi si impegna a partecipare a ogni procedura attivata presso il Servizio Conciliazione dell'ARERA. Le modalità di attivazione della Conciliazione dell'Autorità sono indicate sul sito internet <a href="http://www.sportelloperilconsumatore.it">www.sportelloperilconsumatore.it</a>. L'attivazione della procedura è gratuita e la relativa domanda di conciliazione può essere presentata telematicamente sul sito web del Servizio di Conciliazione, soltanto dopo avere inviato un reclamo scritto al Fornitore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente oppure siano decorsi 40 giorni dall'invio del già menzionato reclamo.</p> <p>Se Lei è un cliente vulnerabile, come definito dalla normativa vigente, può scegliere, in alternativa all'offerta di cui alla presente Scheda, le condizioni economiche e contrattuali di fornitura definite dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Per ottenere ulteriori informazioni generali sui propri diritti, anche relativi agli obblighi di servizio pubblico universale dei venditori, e in merito al Codice di condotta commerciale, che impone precise regole di comportamento per i venditori, consulti il sito dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente <a href="http://www.arera.it">www.arera.it</a> o chiami il numero verde 800.166.654.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Diritto di ripensamento                                           | <p><b>Art. 13 delle CGF: Diritto di ripensamento previsto per il Cliente Consumatore e per il Condominio</b></p> <p><b>a)</b> Il Cliente Consumatore può esercitare il diritto di ripensamento (da intendersi come il diritto di recesso ai sensi dell'art. 52 e ss. del Codice del Consumo) dal Contratto senza oneri entro 14 giorni decorrenti dalla data di conclusione del Contratto, come indicato all'art. 1.1 delle presenti CGF. L'esecuzione del contratto verrà avviata solo una volta trascorso il predetto periodo di 14 giorni.</p> <p><b>b)</b> Il termine per l'esercizio del diritto di ripensamento è prolungato a 30 giorni per il Contratto concluso nel contesto di visite non richieste del Fornitore presso l'abitazione del Cliente o di escursioni organizzate dal Fornitore con scopi o effetti promozionali.</p> <p><b>c)</b> L'esecuzione del Contratto verrà avviata solo una volta trascorso il periodo per l'esercizio del diritto di ripensamento. Il Cliente può richiedere esplicitamente l'esecuzione immediata del Contratto, inviando esplicita richiesta via e-mail all'indirizzo <a href="mailto:clienti@wekiwi.it">clienti@wekiwi.it</a>, o a mezzo di lettera raccomandata A/R: in tal caso il Cliente Consumatore, una volta che il Contratto sarà stato interamente eseguito dal Fornitore, cioè una volta avviata la fornitura o, in caso di nuovo contratto col medesimo Fornitore, una volta applicate le condizioni del nuovo contratto, non potrà più esercitare il diritto di ripensamento nei termini previsti dalla normativa e sarà tenuto a corrispondere al Fornitore gli importi relativi ai costi sostenuti per dare esecuzione al contratto. La richiesta di esecuzione immediata del contratto, nei soli casi di attivazione contrattuale in seguito a switching da altro fornitore, non comporterà l'avvio della fornitura nel periodo previsto per il ripensamento, ma potrà comunque comportare un anticipo della fornitura rispetto alle normali tempistiche previste.</p> <p><b>d)</b> Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento il Cliente Consumatore dovrà inviare una comunicazione, contenente una dichiarazione esplicita, a mezzo di lettera raccomandata A/R a WEKIWI Srl, Viale Andrea Doria 8, 20144 Milano, o un fax al n. 02.91731993 o un'e-mail a <a href="mailto:clienti@wekiwi.it">clienti@wekiwi.it</a>. Per esercitare il diritto di ripensamento il Cliente può utilizzare l'apposito modello riportato nella nota informativa.</p> |
| Attivazione della fornitura                                       | <p><b>Art. 1.3 delle CGF: Tempi di attivazione della Fornitura</b></p> <p><b>a)</b> L'inizio della Fornitura avverrà alla prima data utile, nel rispetto dei tempi previsti per il cambio fornitore (switching) e comunque entro il tempo massimo di 120 giorni dalla data di conclusione del contratto.</p> <p><b>b)</b> Ove i tempi di attivazione dovessero essere maggiori rispetto a quelli sopra indicati, il Fornitore ne darà tempestiva comunicazione al Cliente per iscritto.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Dati di lettura                                                   | <p><b>Art. 6.3 delle CGF: Rilevazione dei consumi - Autolettura</b></p> <p><b>a)</b> Al fine del computo dei consumi contabilizzati nella fattura verranno utilizzati i dati di misura effettivi messi a disposizione dal Distributore. In mancanza dei dati di misura effettivi, verranno utilizzate le autoletture comunicate dal Cliente (secondo le modalità e le tempistiche indicate in bolletta) e validate dal Distributore. Qualora non siano resi disponibili né i dati effettivi né le autoletture validate dal Distributore, la fatturazione avverrà determinando dati di misura stimati sulla base dei consumi storici del cliente forniti dal Distributore oppure, in alternativa e in deroga all'art. 6.2 del TIF, sulla base delle informazioni fornite dal Cliente e ritenute utili alla determinazione dei prelievi.</p> <p><b>b)</b> La determinazione dei dati di misura stimati verrà effettuata in modo tale da ridurre al minimo lo scostamento tra consumi effettivi e consumi stimati.</p> <p><b>c)</b> In ogni caso, in deroga all'art. 6.6, lettera a) e b) del TIF, la fattura contabilizzerà i consumi dell'intero periodo cui si riferisce, anche in presenza di una lettura effettiva che non si estenda all'intero periodo. In tale ipotesi la fattura contabilizzerà consumi effettivi sino alla data in cui saranno disponibili dati di misura effettivi e successivamente contabilizzerà dati di misura stimati.</p> <p><b>d)</b> In caso di Fornitura di gas naturale, qualora i volumi siano rilevati da gruppi di misura non dotati di apparecchiatura per la correzione delle misure alle condizioni standard, i volumi stessi verranno adeguati mediante l'applicazione del Coefficiente di conversione dei volumi misurati per il gas naturale "C" ai sensi del RTDG.</p> <p><b>e)</b> Per tutto il periodo contrattuale il Cliente si obbliga ad agevolare l'accesso al personale incaricato alla rilevazione della lettura.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ritardo nei pagamenti                                             | <p><b>Art. 6.5 delle CGF: Termini e modalità di pagamento</b><br/>Il Cliente si impegna a effettuare i pagamenti entro il termine indicato in fattura.</p> <p><b>Art. 6.6 delle CGF: Sospensione della Fornitura per morosità del Cliente.</b><br/>In caso di perdurante inadempimento nei pagamenti, sarà richiesta al Distributore la sospensione della fornitura in accordo all'articolo 16 del TIMOE per le utenze energia e in accordo all'articolo 19 del TIMG per le utenze gas.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| MODALITA' E ONERI PER IL RECESSO |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modalità e tempistiche           | <p><b>Art. 8: Recesso del contratto.</b></p> <p><b>a)</b> sia il Cliente che il Fornitore hanno facoltà di recedere dal Contratto dandone comunicazione all'altra parte secondo le modalità e le tempistiche indicate nella Del. ARERA n. 306/2026/R/com.</p> <p><b>b)</b> il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di durata pari a quanto stabilito dall'ARERA. Nel caso in cui il recesso sia manifestato al fine di cambiare fornitore, il Fornitore deve ricevere la relativa comunicazione da parte del fornitore entrante, con le modalità stabilite dall'ARERA, entro e non oltre il giorno 10 del mese precedente la data di cambio fornitore. Nel caso in cui il diritto di recesso sia manifestato senza il fine di cambiare fornitore, ma ai fini della cessazione della fornitura, il Cliente potrà recedere inviando una raccomandata con avviso di ricevimento ai recapiti indicati all'art. 16 delle CGF con un termine di preavviso non inferiore a un mese; si specifica che il termine di preavviso avrà decorrenza dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso manifestato ai fini di cessazione della fornitura, il Fornitore si riserva la facoltà di richiedere al Cliente l'invio di apposita modulistica, qualora la relativa richiesta non renda certa l'identità del richiedente o la natura della richiesta stessa;</p> <p><b>c)</b> il Fornitore ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal Contratto con un preavviso di sei mesi decorrenti dal primo giorno del mese successivo a quello di ricezione da parte del Cliente della comunicazione di recesso del Fornitore inviata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con posta elettronica certificata (PEC).</p> <p><b>d)</b> ai Clienti finali domestici, ai Clienti finali non domestici con consumi Gas inferiori a 200.000 Smc/anno ovvero alimentati in BT non si applicano penali per il mancato rispetto dei termini di preavviso. Negli altri casi sarà applicata una penale commisurata a tre mensilità della componente materia prima"</p> |
| Oneri di recesso anticipato      | Nessuno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| OPERATORE COMMERCIALE                                                      |                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Codice identificativo o nominativo                                         | Firma e data (a cura dell'operatore) |
| Offerta proposta dal sito wekiwi.it, validità dal 11/06/2025 al 10/07/2025 |                                      |

| DOCUMENTI ALLEGATI ALLA SCHEDA |                                    |
|--------------------------------|------------------------------------|
| -                              | Livelli di qualità commerciale     |
| -                              | Modulo sul diritto di ripensamento |

Nota: In caso di proposta contrattuale del cliente domestico o cliente non domestico, se il venditore non invia l'accettazione della proposta entro 45 giorni solari dalla sottoscrizione da parte del cliente, la proposta si considera decaduta.

| **Tabella riepilogativa<br>Altre voci di costo | Trasporto<br>e gestione del contatore |                   |          |                         |                           |             |          |          | Oneri di<br>sistema<br>domestici |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------|-------------------------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------------------------------|
|                                                | nord<br>occidentale                   | nord<br>orientale | centrale | centro-sud<br>orientale | centro-sud<br>occidentale | meridionale | Sardegna | Tutti    |                                  |
| Quota energia (euro/Smc)                       |                                       |                   |          |                         |                           |             |          |          |                                  |
| consumo Smc/anno: da 0 a 120                   | 0,110384                              | 0,110384          | 0,110384 | 0,110384                | 0,110384                  | 0,110384    | 0,110384 | 0,019987 |                                  |
| da 121 a 480                                   | 0,208057                              | 0,182436          | 0,209483 | 0,230587                | 0,281914                  | 0,345701    | 0,345701 | 0,069587 |                                  |
| da 481 a 1.560                                 | 0,199782                              | 0,176332          | 0,201087 | 0,220403                | 0,267382                  | 0,325764    | 0,325764 | 0,049287 |                                  |
| da 1.561 a 5.000                               | 0,200158                              | 0,176609          | 0,201469 | 0,220866                | 0,268042                  | 0,326670    | 0,326670 | 0,043687 |                                  |
| da 5.001 a 80.000                              | 0,177464                              | 0,159868          | 0,178443 | 0,192937                | 0,228187                  | 0,271994    | 0,271994 | 0,036987 |                                  |
| da 80.001 a 200.000                            | 0,144363                              | 0,135450          | 0,144859 | 0,152200                | 0,170056                  | 0,192246    | 0,192246 | 0,027087 |                                  |
| Quota fissa (euro/anno)                        |                                       |                   |          |                         |                           |             |          |          |                                  |
| portata contatore: classe fino a G6*           | 78,49                                 | 66,96             | 71,70    | 66,12                   | 84,27                     | 94,09       | 94,09    | - 21,63  |                                  |
| classe da G10 a G40                            | 78,49                                 | 66,96             | 71,70    | 66,12                   | 84,27                     | 94,09       | 94,09    |          |                                  |
| classe oltre G40                               | 1.126,61                              | 964,06            | 1.021,01 | 966,62                  | 1.286,63                  | 1.413,01    | 1.413,01 |          |                                  |

Gentile Cliente,

come da art. 37 del TIQV (deliberazione ARERA 413/2016/R/com e s.m.i.), tutte le società di vendita dell'energia elettrica sono tenute a comunicare ai propri clienti i livelli di qualità commerciale da rispettare, gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei medesimi e i risultati relativi all'anno precedente. Nel presente allegato trovi le indicazioni relative ai risultati dell'anno 2024 di Wekiwi. Sono inoltre indicati i livelli di qualità da rispettare nonché gli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli specifici.

| Livelli specifici di qualità        | Vincoli dell'Autorità (TIQV)                              | CLIENTI EE BASSA TENSIONE DOMESTICI | CLIENTI EE BASSA TENSIONE NON DOMESTICI | CLIENTI EE MEDIA TENSIONE | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE DOMESTICO | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE CONDOMINI USO DOMESTICO | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE ATTIVITÀ SERVIZIO PUBBLICO | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE USI DIVERSI | CLIENTI EE MULTISITO    | CLIENTI GAS MULTISITO   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Tipo di prestazione                 | Tempo massimo previsto per l'esecuzione della prestazione | Grado di rispetto                   | Grado di rispetto                       | Grado di rispetto         | Grado di rispetto                     | Grado di rispetto                                   | Grado di rispetto                                      | Grado di rispetto                       | Grado di rispetto       | Grado di rispetto       |
| Rettifica di fatturazione           | 60 giorni solari                                          | 100%                                | Non pervenute richieste                 | Non pervenute richieste   | 100%                                  | Non pervenute richieste                             | Non pervenute richieste                                | Non pervenute richieste                 | Non pervenute richieste | 100%                    |
| Rettifica di doppia fatturazione    | 20 giorni solari                                          | Non pervenute richieste             | Non pervenute richieste                 | Non pervenute richieste   | Non pervenute richieste               | Non pervenute richieste                             | Non pervenute richieste                                | Non pervenute richieste                 | Non pervenute richieste | Non pervenute richieste |
| Risposta motivata a reclami scritti | 30 giorni solari                                          | 100%                                | 100%                                    | 100%                      | 100%                                  | Non pervenute richieste                             | Non pervenute richieste                                | 100%                                    | 100%                    | 100%                    |

| Livelli generali di qualità                                         | Vincoli dell'Autorità (TIQV) | CLIENTI EE BASSA TENSIONE DOMESTICI | CLIENTI EE BASSA TENSIONE NON DOMESTICI | CLIENTI EE MEDIA TENSIONE | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE DOMESTICO | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE CONDOMINI USO DOMESTICO | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE ATTIVITÀ SERVIZIO PUBBLICO | CLIENTI GAS BASSA PRESSIONE USI DIVERSI | CLIENTI EE MULTISITO    | CLIENTI GAS MULTISITO |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Tipo di prestazione                                                 | Percentuale minima           | Grado di rispetto                   | Grado di rispetto                       | Grado di rispetto         | Grado di rispetto                     | Grado di rispetto                                   | Grado di rispetto                                      | Grado di rispetto                       | Grado di rispetto       | Grado di rispetto     |
| Risposta a richieste di informazioni scritte entro 30 giorni solari | 100%                         | 100%                                | 100%                                    | Non pervenute richieste   | 100%                                  | Non pervenute richieste                             | Non pervenute richieste                                | Non pervenute richieste                 | Non pervenute richieste | 100%                  |

L'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha previsto l'erogazione di un indennizzo automatico nel caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione stabiliti per i livelli specifici di qualità per responsabilità di WekiwiSrl per i servizi di competenza. L'indennizzo è pari a € 25 se la prestazione viene eseguita oltre il tempo massimo previsto, ma entro il doppio del tempo; è pari a € 50 se la prestazione viene eseguita oltre il doppio del tempo e fino al triplo; è pari a € 75 se la prestazione viene eseguita oltre il triplo del tempo. Con Del. ARG/com 104/10 e s.m.i., l'ARERA ha inoltre stabilito che il mancato rispetto di quanto previsto in ordine alla periodicità di emissione delle fatture e ai tempi di comunicazione di "variazione unilaterale delle condizioni contrattuali", comporta la corresponsione da parte del Fornitore al Cliente finale interessato, di indennizzi automatici pari rispettivamente a € 20 e € 30.

Sono inoltre previsti ai sensi del TIMOE (Testo Integrato Morosità Elettrica) e del TIMG (Testo Integrato Morosità Gas) degli ulteriori indennizzi per il caso di mancato rispetto della modalità di costituzione in mora e sospensione della fornitura di energia elettrica e/o gas naturale:

- euro 30,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza in mancanza di previo invio della raccomandata di messa in mora;
- euro 20,00 in caso di sospensione della fornitura e/o riduzione della potenza prima della scadenza dei termini di cui all'articolo 6.5 delle condizioni generali di fornitura.